

 	<p align="center">SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALADINA - MOZZO</p> <p align="center">- PROVINCIA DI BERGAMO -</p> <p align="center"><i>Sede Paladina: Piazza Vittorio Veneto, 1 – Paladina (BG)</i> <i>Sede Mozzo: Piazza Costituzione, 5 – Mozzo (BG)</i></p> <p align="center">Tel: 035/6313009 (Sede Paladina) – 035/4556662 (Sede Mozzo) E-mail: polizialocale@comune.paladina.bg.it PEC: polizialocale_intercomunale.comune.paladina@pec.regione.lombardia.it</p>	 C.T. MOZZO
---	--	---

ORIGINALE

Registro Generale n. 149
Mozzo, 21-10-2025

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

**Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO - VIA
BOCCACCIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota pervenuta in data 14.10.2025 prot. 13142, con la quale il sig. Barossi Alberto in qualità di legale rappresentante dell'impresa edile "BERMAN S.r.l." con sede a Mapello (BG) in via dei frati 4, chiede la sospensione temporanea della circolazione stradale in via Boccaccio, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via S. Pellico e il civico numero 1, al fine di delimitare un'area di cantiere mediante l'installazione di una recinzione metallica, consentendo la sosta di mezzi da lavoro e lo svolgimento di operazioni di carico e scarico di materiale edile;

Ritenuta pertanto la necessità e l'opportunità, al fine della migliore disciplina della circolazione stradale, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dover regolamentare la circolazione stradale in occasione dei suddetti lavori, il cui svolgimento è previsto dal giorno 23.10.2025 al giorno 23.01.2026 nell'arco temporale 0 - 24;

Vista la pratica di occupazione di suolo pubblico n°86/2025;

Vista la Scia n. 149.2025, presentata per l'esecuzione dell'intervento edilizio;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

dal giorno 23.10.2025 al giorno 23.01.2026, nell'arco temporale 0 – 24 e comunque fino il termine dei lavori, i seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

- 1. l'istituzione temporanea del divieto di transito in Via Boccaccio, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via S. Pellico e il civico numero 1, tale tratto stradale sarà reso a fondo chiuso con istituzione temporanea di un doppio senso di circolazione per consentire il transito dei soli residenti;**
- 2. la apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, dando atto che, per quanto riguarda il segnale stradale da utilizzarsi deve intendersi la Figura 46. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori nelle 48 ore prima dell'inizio dei lavori;

3. l'impresa esecutrice dei lavori garantirà l'accesso ai passi carrabili delle abitazioni interessate dai suddetti divieti.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- **stazione Carabinieri di Curno (BG);**
- **affissione di copia della stessa all'albo Pretorio;**
- **Ditta esecutrice dei lavori impresa Berman s.r.l.**

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario di Polizia Locale Genny Morabito – responsabile del Servizio Intercomunale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

**Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo di Polizia Locale
Morabito Genny**

(*) Firma digitale, in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005